

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021 e con Decreto Presidenziale n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.249 del 24.10.2022

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 28.09.2022

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 29.09.2022

DECRETA

Articolo 1

È emanato il **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010** di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010

Indice

- Art. 1 Oggetto, finalità
- Art. 2 Soggetti destinatari
- Art. 3 Programmazione
- Art 4 Attivazione della procedura
- Art 5 Requisiti per la presentazione delle domande
- Art 6 Termini e modalità di presentazione delle domande
- Art 7 Criteri generali di valutazione
- Art 8 Lista degli idonei
- Art 9 Conferimento dell'incarico
- Art 10 Deroghe alle procedure di selezione

Art 11 Docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

Art 12 Convenzione con enti pubblici e privati

Art 13 Trattamento economico

Art 14 Contratti a titolo gratuito

Art 15 Durata dell'incarico e rinnovo

Art 16 Diritti e doveri dei soggetti incaricati

Art 17 Incompatibilità

Art 18 Decadenza e risoluzione del rapporto

Art 19 Trattamento previdenziale e assicurativo

Art 20 Disposizione finale e rinvio

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, i criteri, le modalità e le procedure con le quali l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima, d'ora in avanti denominata "Università", può conferire incarichi di insegnamento per far fronte alle esigenze didattiche in tutti i corsi di studio attivati presso i Dipartimenti.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università, può avvenire a titolo oneroso o gratuito, per la durata di un anno accademico con possibilità di rinnovo annuale per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 2

Soggetti destinatari

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università e può riguardare:
 - a. professori di prima e seconda fascia, professori straordinari, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a contratto in servizio presso l'Università;
 - b. soggetti di cui alla precedente lettera a., incaricati stabilizzati, assistenti del ruolo ad esaurimento in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L. 341/90, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, appartenenti ad altri atenei italiani;
 - c. coloro che posseggano i requisiti di cui alle precedenti lett. a. e b. e che risultino essere, alla data della pubblicazione del bando, pensionati;
 - d. soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di didattica e di ricerca, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge 236/1995;
 - e. esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
 - f. docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
 - g. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali

Art. 3

Programmazione

1. I Dipartimenti, in sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, procedono a deliberare in merito ad una equa ripartizione dei carichi didattici secondo quanto previsto dalla legge e dagli organi accademici. Sentiti gli interessati, procedono al conferimento delle responsabilità didattiche – ivi incluse le attività didattiche integrative da svolgersi presso le sedi di tutoraggio (seminari, esercitazioni ed altro) - ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori di ruolo, ai ricercatori a contratto e agli assistenti del ruolo ad esaurimento dei Dipartimenti, nel rispetto dell'impegno orario minimo di docenza previsto dall'art. 5 del Regolamento d'Ateneo per la valutazione e la progressione economica dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art.8 della legge 30 dicembre 2010, n°240 .
2. In relazione alle ulteriori esigenze didattiche e alla disponibilità di bilancio assegnate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, i Dipartimenti deliberano in ordine agli affidamenti aggiuntivi ai docenti interni.
3. Gli affidamenti aggiuntivi ai docenti e ai ricercatori dell'Università vengono deliberati a titolo gratuito, sentiti i docenti interessati, nei limiti dell'impegno orario di cui al comma 1; ovvero a titolo oneroso, con il consenso dei docenti interessati, oltre i limiti dell'impegno orario di cui al comma 1.
4. I Dipartimenti deliberano, altresì, in ordine agli eventuali rinnovi o all'emanazione di bandi, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 4

Attivazione della procedura

1. Il Consiglio di Dipartimento, valutati i fabbisogni didattici, propone al Senato Accademico i settori scientifico-disciplinari per l'attribuzione di incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato.
2. Il Senato Accademico, sulla base delle esigenze didattiche, aggiorna con cadenza almeno semestrale i settori disciplinari oggetto di manifestazioni di interesse per la copertura degli incarichi di cui al presente Regolamento e ne dà adeguata pubblicità tramite il sito web dell'Università.

Articolo 5

Requisiti per la presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda i soggetti che rientrino in una delle categorie indicate dall'articolo 2 del presente regolamento.
2. Il Senato Accademico può limitare la partecipazione alla procedura di valutazione sulla base del possesso di determinati requisiti soggettivi per come individuati all'articolo 2.

Articolo 6

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, dovranno essere inoltrate al Rettore tramite inserimento su apposita piattaforma di Ateneo, il cui link è pubblicato sul sito di Ateneo.
2. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco dei titoli, delle pubblicazioni e delle attività professionali, con la specifica indicazione che "Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel curriculum

corrispondono al vero”. E’ necessario allegare copia firmata di un documento di identità in corso di validità. Non è necessario allegare copia di titoli, pubblicazioni o altro ulteriore documento.

Articolo 7

Criteri generali di valutazione

1. La valutazione dei candidati che hanno presentato domanda è espletata dal Senato accademico, che può avvalersi del parere di una commissione istruttoria composta da tre professori di ruolo dell’Ateneo e nominata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su indicazione del Senato accademico.
2. La valutazione si ispira ai criteri di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle esigenze di carattere didattico.
3. La personalità didattica e scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali.
4. La produzione didattica-scientifica è valutata in ragione dell’inerenza al settore scientifico-disciplinare per il quale è stato bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato.
5. L’attività professionale è valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile.
6. Altri criteri di valutazione, se previsti dal bando, sono costituiti da:
 - a. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione della LUM” Giuseppe Degennaro”;
 - b. una corretta conoscenza di una o più lingue straniere;
 - c. un’eventuale esperienza internazionale nel settore scientifico-disciplinare.
 - d. Esperienza lavorativa di rilievo maturata all'estero.
7. Costituiscono titoli preferenziali:
 - a. il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero;
 - b. l’abilitazione scientifica nazionale;
 - c. l’attività didattica e di ricerca svolta in corsi ufficiali nelle università;
 - d. un’attività professionale svolta ai vertici di aziende di rilievo nazionale/internazionale e/o di studi professionali o società di consulenza.

Articolo 8

Lista degli idonei

1. Al termine dei lavori, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, il Senato accademico formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione istruttoria, stila una lista degli idonei al conferimento dell’insegnamento.
2. Tale lista, avrà validità per un periodo pari a cinque anni accademici, durante i quali potrà essere aggiornata.

Articolo 9

Conferimento dell’incarico

1. Il Dipartimento, con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche e con deliberazione motivata approvata a maggioranza, propone al Senato Accademico, il conferimento degli insegnamenti a uno o più candidati dichiarati idonei. Il Dipartimento si riserva di non attribuire l'insegnamento qualora ritenga che tra i profili dei componenti della lista degli idonei nessuno soddisfi, in modo adeguato, i fabbisogni didattici dell'Università o l'insegnamento non sia comunque attivato. La struttura didattica si riserva, in ogni caso, di attribuire l'insegnamento ai soggetti di cui ai successivi articoli 10 e 11.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico approva il conferimento del contratto di insegnamento che viene formalizzato dal Presidente dell'Università.

Al candidato viene data comunicazione dettagliata dell'offerta dell'Università, precisando:

- a. la durata, indicando l'anno accademico di riferimento;
 - b. la gratuità, l'indicazione dell'eventuale compenso o i criteri per la sua determinazione;
 - c. la tipologia dell'impegno didattico che sarà richiesto e il numero di ore da dedicare alla didattica frontale;
 - d. la scadenza entro la quale comunicare l'accettazione.
3. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il candidato non accettasse l'incarico o in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 18 l'Università potrà procedere alla sostituzione con eventuali altri candidati idonei, attingendo alla lista o con la chiamata diretta di soggetti di cui al successivo art. 10.

Articolo 10

Deroghe alle procedure di selezione

1. Il Senato accademico, su indicazione del Dipartimento di afferenza, può proporre al C.d.A di conferire direttamente incarichi di insegnamento, senza la necessità di attivare le procedure di valutazione di cui ai precedenti articoli ai:
 - a. docenti di ruolo di cui all'art. 2, lett. a.;
 - b. eminenti studiosi, italiani o stranieri che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali in ambito nazionale ed internazionale;
 - c. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio;
 - d. studiosi che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie anche estere;
 - e. studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal MIUR nell'ambito del programma "Rientro dei cervelli", un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane;
 - f. di docenti titolari per almeno un triennio di un insegnamento Jean Monnet project, in forza di contratto stipulato dalla Commissione Europea con università italiane e dell'Unione europea in discipline coerenti con l'insegnamento oggetto dell'incarico.

Articolo 11

Docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 10, al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Università, può attribuire,

anche utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto ai soggetti di cui all'art. 2, lett. f, del presente regolamento.

2. Il trattamento economico dei contratti di cui al comma che precede è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
3. Il contratto è formalizzato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Convenzione con enti pubblici e privati

1. Il Senato accademico, su parere del Dipartimento interessato, può proporre al Consiglio di Amministrazione il conferimento diretto di incarichi di insegnamento, a titolo gratuito e senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti ad enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, ivi inclusi i dipendenti di:

- a. enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla I. 20 marzo 1975, n.70, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. Istituto superiore della sanità (ISS);
- c. Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- d. Istituto italiano di medicina sociale;
- e. Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- f. stazioni sperimentali per l'industria;
- g. Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.);
- h. Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare " Giancarlo Vallauri" (Marinatele radar);
- i. Area di ricerca di Trieste;
- j. enti assimilati a quelli sopra indicati.

Articolo 13

Trattamento economico

1. Il trattamento economico minimo dei contratti di cui al presente regolamento è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. L'erogazione del compenso al personale di ruolo, ai professori straordinari a tempo determinato e ai ricercatori a contratto in servizio presso l'Ateneo è subordinata alla verifica dell'assolvimento del carico didattico obbligatorio di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento

Articolo 14

Contratti a titolo gratuito

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 12, i contratti di cui al presente regolamento possono essere a titolo gratuito, laddove stipulati con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, documentato tramite idonea autocertificazione. In quest'ultimo caso, i contratti non a titolo gratuito non possono superare per l'anno accademico il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Articolo 15

Durata dell'incarico e rinnovo

Gli incarichi di insegnamento hanno, di norma, durata annuale, e decorrono, di norma, dal 1° ottobre dell'Anno accademico di riferimento, e possono essere rinnovati per un periodo massimo di cinque anni.

Articolo 16

Diritti e doveri dei soggetti incaricati

1. Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dal Dipartimento, i titolari di insegnamento svolgono le attività didattiche previste dal corso, compresa la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell'anno accademico di riferimento. Possono, inoltre, far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nel Dipartimento e nell'anno accademico di riferimento. Possono inoltre seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università.
2. I titolari di incarichi di insegnamento sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In ogni caso non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando vengano trattate questioni relative all'attribuzione dei posti di ruolo, di affidamenti, nonché alla stipula dei contratti di insegnamento previsti dal presente regolamento. Sono inoltre tenuti a partecipare alle riunioni interne stabilite dalle strutture universitarie competenti. Gli stessi si impegnano inoltre a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività connesse, da consegnare alla fine delle lezioni alla segreteria del Dipartimento di afferenza.

Articolo 17

Incompatibilità

1. Salva diversa prescrizione di legge, l'incaricato di insegnamento di cui al presente Regolamento, nel caso in cui sia legato da un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica amministrazione dovrà far pervenire all'Università, prima della sottoscrizione del contratto, apposito nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, all'atto della stipula del contratto, gli interessati dovranno presentare apposita autodichiarazione attestante la compatibilità del loro impegno di servizio, con le attività didattiche previste dal contratto stesso.
2. Il regime di compatibilità e di autorizzazione dovrà essere mantenuto per l'intera durata del rapporto contrattuale.
3. I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto stesso, attività che siano in conflitto di interessi, anche solo potenziale, e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Università.

Articolo 18

Decadenza e risoluzione del rapporto

1. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- a. Ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell'attività';
 - b. ingiustificata sospensione dell'attività' per un periodo superiore a una settimana;
 - c. violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 17 del presente Regolamento
2. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati.
 3. Nei casi di gravi inadempienze l'incarico può essere risolto con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su richiesta circostanziata del Direttore del Dipartimento e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Trattamento previdenziale e assicurativo

I contratti e gli affidamenti di cui al presente regolamento sono soggetti in materia previdenziale, alle disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni ove applicabili.

Per la durata dell'incarico, l'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art 20

Disposizione finale e rinvio

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Sono fatte salve le valutazioni di idoneità svolte nell'ambito del regolamento di cui al DP 187/2020, che permangono fino alle naturali scadenze.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione, se compatibili, le disposizioni regolamentari interne e le norme di legge vigenti in materia.

Casamassima, addì 11/11/2022

F.to
UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro